

**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SECONDA CIVILE**

Riunito in collegio in persona dei sigg.ri Magistrati

Alida Paluchowski - Presidente

Irene Lupo – Giudice Giudice – rel

Filippo D'Aquino - Giudice

Nel procedimento ex art. 395 I comma n.4 cpc per revocazione iscritto al n. r.g. omissis/2015

vertente

tra

FALLIMENTO

contro

FINANCE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

LAVORATORE DEBITORE

FINANCE nel maggio 2013 chiedeva l'ammissione al passivo del Fallimento della (omissis) in via privilegiata «per il credito derivante dal TFR maturato e accantonato sino alla concorrenza di Euro 14.344,09 con riguardo alla posizione del lavoratore dipendente Sig. **LAVORATORE DEBITORE** ».

La causale del credito era indicata in una cessione del quinto dello stipendio da parte del sig. **LAVORATORE DEBITORE**, già dipendente della **FALLITA SRL**, a favore della dante causa della **FINANCE**, in data 30 maggio 2007, a fronte di un contratto di mutuo di oltre € 20.000.

Affermava **FINANCE** che la cessione del credito era stata notificata al debitore ceduto, **FALLITA SRL**, che provvedeva alle relative trattenute rimettendole al creditore cessionario del quinto dello stipendio, fino al luglio 2011.

Dal luglio 2011 il sig. **LAVORATORE DEBITORE**, cessato il rapporto di lavoro con la **FALLITA SRL** non versava più alcuna somma al mutuante, che chiedeva, quindi, contro il mutuatario in mora, e otteneva dal Tribunale di Monza, un decreto ingiuntivo per € 14.344,09, oltre interessi e spese.

Fino a concorrenza di detta somma, che rappresenta il credito della **FINANCE** verso il proprio debitore diretto sig. **LAVORATORE DEBITORE**, la predetta chiedeva di essere ammessa al passivo del fallimento della **FALLITA SRL**.

Avendo il G.D. respinto tale istanza, **FINANCE** proponeva opposizione allo stato passivo ed il Tribunale di Milano, con decreto n. 8011/15 del 27 giugno 2015 accoglieva detta opposizione, ammettendo al passivo del fallimento della **FALLITA SRL** l'opponente per la somma di €14.344,09 al privilegio.

Avverso detto decreto ha proposto il presente ricorso per errore revocatorio ex art 395 I comma n.4 cpc la Curatela, segnalando l'errore di fatto in cui il Tribunale è incorso

Decreto, Tribunale di Milano, Pres. Paluchowski, Rel. Lupo, del 17 marzo 2017

confondendo il credito che **FINANCE** vanta nei confronti del sig. **LAVORATORE DEBITORE** per € 14.344,09 col credito che questi vanta nei confronti del Fallimento della **FALLITA SRL** per il T.F.R. e sottolineando che si tratta di due crediti diversi e non confondibili: **FINANCE** tutt'al più avrebbe potuto vantare nei confronti del Fallimento un credito pari all'importo che la **FALLITA SRL** doveva al sig. **TOLOMEO** per il credito da quest'ultimo vantati nei confronti della ex datrice di lavoro per T.F.R..

Costituendosi in giudizio, **FINANCE** ha contestato l'impugnazione proposta dal Fallimento, osservando che quanto dedotto non rientrerebbe nelle ipotesi di errore revocatorio e specificando, comunque, di non aver chiesto di essere ammesso al passivo del fallimento per € 14.344,09, ma solo fino alla concorrenza di detta somma.

All'esito del giudizio le parti precisavano congiuntamente le conclusioni nel modo seguente: "Piaccia al Tribunale Ill.mo previe le più opportune declaratorie, ritenuta l'esistenza nel decreto n.8011/15 del 27 giugno 2015 di un errore di fatto laddove ha confuso il credito vantato da **FINANCE** nei confronti del sig. **LAVORATORE DEBITORE** col credito di quest'ultimo verso la **FALLITA SRL**, dato atto che **FINANCE** ha dichiarato di rinunciare all'ammissione al passivo del proprio credito, revocare tale decreto con conseguente modifica dello stato passivo. Spese compensate.

Tanto premesso il Tribunale osserva quanto segue.

Avendo le parti precisato congiuntamente le conclusioni nel senso sopra detto, l'unica questione che residua è quella di esaminare l'ammissibilità in astratto nella fattispecie de quo della revocazione ex art. 395 n.4 cpc

Come si è detto, il Tribunale ha confuso il credito eventualmente vantato da **LAVORATORE DEBITORE** verso il fallimento, con quello che **FINANCE** vantava contro il **LAVORATORE DEBITORE** in forza del decreto ingiuntivo ottenuto senza esaminare la effettiva sussistenza dell'ammontare del credito di Tolomeo nei confronti della **FALLITA SRL**.

Tale errore rientra de plano nell'alveo dell'errore revocatorio di cui all'art. 395 n. 4 cpc tale essendo quell'errore che appaia " *di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, non potendosi tradurre in un preteso inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di norme giuridiche e principi giurisprudenziali, giacché, in tal caso, si verterebbe nell'ipotesi dell'errore di giudizio*" (cfr. Cass., 1° aprile 2015, n. 6669).

Occorre dunque verificare l'esperibilità di tale rimedio nei confronti del decreto che definisce l'opposizione allo stato passivo.

Sul punto, sebbene la legge fallimentare non preveda espressamente tale strumento di impugnazione, non vi è motivo per escluderne l'esperibilità e ciò anche alla luce dei più recenti orientamenti della Cassazione che hanno meglio delineato la natura del giudizio di opposizione.

In particolare, il Supremo Collegio (Cass. n. 11392/16) ha precisato che" il punto nodale del problema, con riguardo all'atteggiarsi dell'opposizione allo stato passivo quale rimedio impugnatorio, si riassume nel quesito se tale opposizione possa essere effettivamente qualificato quale giudizio di secondo grado, nella sostanza assimilabile a

Decreto, Tribunale di Milano, Pres. Paluchowski, Rel. Lupo, del 17 marzo 2017

quello di appello, ovvero se la natura impugnatoria del rimedio debba essere intesa in senso soltanto funzionale, essendo esso diretto all'introduzione di un procedimento di primo grado e, nell'attuale contesto normativo, di unico grado, allo stesso modo in cui - a titolo di esempio tra gli altri possibili - la medesima natura è stata riconosciuta, ad altro fine, all'opposizione a decreto ingiuntivo, giacchè diretta a contestare il provvedimento monitorio, sia nei profili di rito, sia in quelli di merito (da ultimo Cass. 1 settembre 2015, n. 17383).

Occorre allora in proposito muovere dal rilievo che il legislatore, nel riformare la disciplina del fallimento, pur avendo mutato la natura del giudizio di verifica, attribuendo al curatore il ruolo di parte ed affermando all'art. 95, comma 3, che il giudice delegato pronuncia su ciascuna domanda "nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio e a quelle formulate dagli altri interessati", ne ha però mantenuto la caratteristica di giudizio a cognizione sommaria, in cui non è obbligatoria l'assistenza tecnica a favore del creditore ed ove è previsto che il giudice possa procedere "ad atti di istruzione a richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento" (art. 95, comma 3). A tale connotazione si collega la natura dell'opposizione, che non può per conseguenza essere qualificata come appello: se è vero, infatti, che il legislatore ha delineato il procedimento di verifica dei crediti come un procedimento che ha più di ieri natura decisoria e si fonda sul principio della domanda e dell'eccezione, in cui il curatore assume la qualità di parte ed il giudice pronuncia secondo le regole del contraddittorio e non nelle forme del rito inquisitorio, resta fermo che tale procedimento prevede, come si diceva, pur sempre una cognizione sommaria. Di qui la conclusione che il giudizio di opposizione, ancorchè contro il provvedimento che lo definisce non sia ammissibile l'appello, ma soltanto il ricorso per cassazione, è pur sempre giudizio di merito a cognizione piena, il cui oggetto non assume le caratteristiche proprie dell'appello (in questo senso Cass. 11 settembre 2009, n.19697)."

Dunque la delineata natura di procedimento di unico grado rende il provvedimento che decide l'opposizione suscettibile di revocazione ex art. 395 cc, impugnazione consentita avverso le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado.

Né può ritenersi ostativo a tale impugnazione il riferimento della norma alle sentenze, laddove invece il giudizio di opposizione viene deciso con decreto. Infatti, la previsione normativa va completata con riferimento ai provvedimenti aventi natura diversa dalla sentenza: le indicazioni in tal senso provengono dallo stesso legislatore negli artt. 656 cpc (decreto ingiuntivo) 827 cpc e 831 cpc (lodo arbitrale), nonché dalla Corte Costituzionale che ha ammesso la revocazione anche per provvedimenti di convalida di licenza o sfratto nonché per le ordinanze della Cassazione.

Alla luce di quanto sopra, all'esito del giudizio rescindente, avendo la parte rinunciato all'ammissione del credito, può accogliersi la domanda come da conclusioni congiuntamente precisate dalle parti, spese compensate

PQM

ritenuta l'esistenza nel decreto n. 8011/15 del 27 giugno 2015 di un errore di fatto laddove ha confuso il credito vantato da **FINANCE** nei confronti del sig. **LAVORATORE DEBITORE** col credito di quest'ultimo verso la **FALLITA SRL**, dato atto che **FINANCE** ha dichiarato di

Decreto, Tribunale di Milano, Pres. Paluchowski, Rel. Lupo, del 17 marzo 2017

rinunciare all'ammissione al passivo del proprio credito, revoca tale decreto con conseguente modifica dello stato passivo.

Spese compensate.

Milano, 17 marzo 2017

il Giudice rel dott. Irene Lupo

il Presidente dott. Alida Paluchowski

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS